



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2014 (12.02)  
(OR. en)**

**5908/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0297 (COD)**

---

**CODEC 239  
DROIPEN 12  
EF 33  
ECOFIN 90  
PE 48**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 3-6 febbraio 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per i problemi economici e monetari ha presentato un emendamento alla proposta di direttiva (emendamento 1).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la commissione per i problemi economici e monetari ha presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 2). Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire – piuttosto che integrare – l'emendamento già presentato dalla commissione.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 4 febbraio 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 2). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0654) e la proposta modificata (COM(2012)0420),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0358/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Bundesrat tedesco, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012<sup>2</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7-0344/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

---

<sup>1</sup> GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

<sup>2</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**P7\_TC1-COD(2011)0297**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato\***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

---

\* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato finanziario integrato ed efficiente **e una maggiore fiducia degli investitori non possono** esistere se il mercato non è integro. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari, negli strumenti derivati **e nei parametri**.

---

<sup>1</sup> GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

<sup>2</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014.

- (2) **La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ha completato e aggiornato il quadro giuridico dell'Unione a tutela dell'integrità del mercato. Ha altresì imposto agli Stati membri l'obbligo di** garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per identificare gli abusi di mercato e svolgere le relative indagini. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, la direttiva 2003/6/CE impone agli Stati membri anche l'obbligo di provvedere affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva.
- (3) La relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE (**il gruppo ad alto livello**) raccomandava che un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario doveva basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine il gruppo **ad alto livello** riteneva che le autorità di vigilanza dovevano essere dotate dei poteri necessari per intervenire e che dovevano esservi regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, sanzioni che dovevano essere attuate efficacemente, **al fine di preservare l'integrità del mercato**. Il gruppo **ad alto livello** concludeva che i regimi sanzionatori degli Stati membri sono in genere deboli ed eterogenei.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).

- (4) Per funzionare correttamente il quadro legislativo sugli abusi di mercato deve essere attuato efficacemente. Da una valutazione dei regimi nazionali delle sanzioni amministrative effettuata a norma della direttiva 2003/6/CE è emerso che non tutte le autorità nazionali competenti disponevano dei poteri necessari per rispondere agli abusi di mercato con le sanzioni appropriate. In particolare, non in tutti gli Stati membri esistevano sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e il livello *delle* sanzioni variava considerevolmente da uno Stato membro all'altro. ***È pertanto necessario un nuovo atto legislativo al fine di garantire norme minime comuni nell'Unione.***
- (5) L'adozione di sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è ***finora*** rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato.
- (6) È essenziale rafforzare il rispetto delle norme istituendo sanzioni penali, che sanciscano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. Se si considerano come reati ***almeno*** le forme ■ gravi di abuso dei mercati, si stabilisce chiaramente dal punto di vista giuridico che tali comportamenti sono ritenuti inaccettabili e si trasmette al pubblico e ai potenziali contravventori il messaggio che tali reati sono reputati molto seri dalle autorità competenti.



- (7) Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per tali reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell'Unione quale condotta sia da considerare una violazione grave. È pertanto opportuno stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche, **della responsabilità delle persone** giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. ***Alla luce delle conseguenze della crisi finanziaria, è evidente che la manipolazione del mercato può comportare danni significativi per la vita di milioni di persone. Il recente scandalo del Libor – grave caso di manipolazione di un parametro – ha dimostrato che problemi e carenze importanti si ripercuotono seriamente sulla fiducia nei mercati e possono determinare perdite consistenti per gli investitori nonché distorsioni dell'economia reale. L'assenza di un regime comune di sanzioni penali nell'Unione offre l'opportunità agli autori di abusi di mercato di approfittare dei regimi meno rigorosi in alcuni Stati membri. Oltre a ciò, l'irrogazione di sanzioni penali per i reati di abuso di mercato avranno un effetto dissuasivo maggiore sui potenziali contravventori.***

- (8) L'introduzione, da parte di tutti gli Stati membri, di sanzioni penali **almeno** per i reati ■ gravi di abuso di mercato è pertanto essenziale per garantire un'attuazione efficace della politica dell'Unione in materia ■ .
- (9) Per armonizzare l'ambito di applicazione della presente direttiva con quello del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> [MAR], è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito ■ di programmi di riacquisto di azioni proprie **e le negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari**, nonché operazioni e ordini eseguiti o comportamenti attuati **nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico**, attività relative alle quote di emissioni intraprese nell'ambito della politica climatica dell'Unione, **nonché attività intraprese nell'ambito della politica agricola comune e della politica comune della pesca dell'Unione.**
- (10) Gli Stati membri dovrebbero essere soggetti all'obbligo di **considerare come reati almeno i casi gravi** di abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato **e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate** quando ■ sono commessi intenzionalmente.

---

<sup>1</sup> **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo a ... [MAR] (GU L ...).**

*(10 bis) Ai fini della presente direttiva, gli abusi di mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate dovrebbero essere considerati gravi nei casi in cui le ripercussioni sull'integrità del mercato, il profitto effettivo o possibile tratto o le perdite evitate, il livello del danno causato al mercato o il valore complessivo degli strumenti finanziari negoziati sono elevati. Altre circostanze di cui si potrebbe tenere conto sono, ad esempio, il fatto che il reato sia stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale o che la persona abbia già commesso tale reato in precedenza.*

*(10 ter) Ai fini della presente direttiva, la manipolazione del mercato dovrebbe essere considerata grave nei casi in cui le ripercussioni sull'integrità del mercato, il profitto effettivo o possibile tratto o le perdite evitate, il livello del danno causato al mercato, il livello di alterazione del valore dello strumento finanziario o del contratto a pronti su merci o l'importo dei fondi utilizzati in origine sono elevati oppure quando la manipolazione è praticata da impiegati o operatori del settore finanziario oppure che operano presso un'autorità di vigilanza o di regolamentazione.*

- (11) Poiché il tentativo di abusare di informazioni privilegiate o di manipolare il mercato ha ripercussioni negative sui mercati finanziari e sulla fiducia degli investitori in tali mercati, è opportuno che anche tali condotte siano punibili come reati.
- (11 bis) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive legislazioni nazionali, sanzioni penali per i comportamenti di abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema disponibile di applicazione della legge per casi specifici.***
- (12) Secondo la presente direttiva, è necessario che gli Stati membri provvedano affinché anche l'istigazione ai reati nonché il favoreggiamento e la complicità siano punibili. ■
- (12 bis) Affinché le sanzioni previste per i reati di cui alla presente direttiva siano efficaci e dissuasive, è opportuno che la presente direttiva preveda un livello minimo per la pena detentiva massima.***

- (13) È opportuno applicare la presente direttiva tenendo conto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. .../2014 [MAR] e delle relative modalità di esecuzione.
- (14) Per garantire l'attuazione efficace della politica europea intesa ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari stabilita nel regolamento (UE) n. .../2014 [MAR], è opportuno che gli Stati membri estendano *alle persone giuridiche* la responsabilità *per i reati previsti nella presente direttiva attraverso l'irrogazione di sanzioni o misure penali o non penali che siano efficaci, proporzionate e dissuasive, come ad esempio quelle previste nel regolamento (UE) n. .../2014 [MAR]. Tali misure possono comprendere anche la pubblicazione di una decisione finale su una sanzione che includa l'identità della persona giuridica responsabile, tenendo conto dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità, nonché dei rischi per la stabilità dei mercati finanziari e per le indagini in corso. È opportuno che gli Stati membri, se del caso e qualora la legislazione nazionale preveda la responsabilità penale per le persone giuridiche, estendano tale responsabilità penale, conformemente alla legislazione nazionale, ai reati previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di pubblicare decisioni finali in materia di responsabilità o sanzioni.*

- (14 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le autorità preposte all'applicazione della legge, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti preposte alle indagini o al perseguimento dei reati previsti dalla presente direttiva dispongano della capacità di ricorrere a strumenti investigativi efficaci. Tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità, il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e alla gravità dei reati oggetto d'indagine.*
- (15) Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato.
- (15 bis) Gli Stati membri possono, ad esempio, stabilire che le condotte avventate o intenzionali descritte all'articolo 4 siano considerate reato.*
- (15 ter) Gli obblighi previsti agli articoli 6 e 8 non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nella legislazione nazionale sanzioni e misure amministrative per le violazioni previste nel regolamento (UE) n. .../2014 [MAR], a meno che gli Stati membri non abbiano deciso, in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR], di prevedere nella rispettiva legislazione nazionale unicamente sanzioni penali per tali violazioni.*

*(15 quater) L'ambito di applicazione della presente direttiva è definito in modo tale da integrare le disposizioni previste nel regolamento (UE) n. .../2014 [MAR] e garantirne l'effettiva attuazione. Mentre i reati intenzionali, o almeno i casi gravi, dovrebbero essere puniti conformemente alla presente direttiva, le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR] non richiedono che l'intenzionalità sia comprovata o che la violazione sia considerata grave. Nell'applicare la legislazione di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per i reati previsti dalla presente direttiva e di sanzioni amministrative in virtù del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR] non violi il principio di ne bis in idem.*

*(15 quinquies) Fatte salve le norme generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione ed esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso, la proporzionalità delle sanzioni dovrebbe tenere conto dei profitti tratti o delle perdite evitate dalle persone ritenute responsabili, nonché dei danni a terzi risultanti dal reato e, se del caso, del danno al funzionamento dei mercati o all'economia in generale.*

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire l'esistenza di sanzioni penali **almeno** per **gli abusi** di mercato **gravi** nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato **sull'Unione europea**. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

***(17 bis) L'aumento delle attività transfrontaliere richiede una cooperazione efficiente ed efficace tra le autorità nazionali competenti per le indagini e il perseguimento dei reati di abuso di mercato. L'organizzazione e le competenze delle autorità nazionali nei diversi Stati membri non dovrebbero costituire un ostacolo per la loro cooperazione.***



- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel *TFUE*. In particolare, dovrebbe essere applicata con il dovuto rispetto del *diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8)*, della *libertà di espressione (articolo 11)*, della libertà d'impresa (articolo 16), del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa (articolo 48), dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato *nei procedimenti penali* (articolo 50).
- (18 bis) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali degli indagati o imputati in procedimenti penali. Gli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva lasciano impregiudicati gli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione già adottata in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. La presente direttiva non limita in alcun modo la libertà di stampa e la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell'Unione e negli Stati membri, in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e da altre disposizioni pertinenti. Ciò dovrebbe essere messo in rilievo in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3 bis.*

- █
- (20) Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo █ n. 21 █ sulla posizione del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (21) A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo █ n. 21 █ sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato trattato, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo █ n. 22 █ sulla posizione della Danimarca allegato al trattato, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

### Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili *all'abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la loro fiducia in tali mercati.*
2. La presente direttiva ■ si applica:
  - a) *agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;*
  - b) *agli strumenti finanziari negoziati, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);*
  - c) *agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);*

- d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.*

La presente direttiva si applica anche a comportamenti o operazioni, comprese le offerte, relativi alla messa all'asta delle quote di emissioni o di altri prodotti messi all'asta da esse derivati a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010<sup>1</sup> della Commissione. ***Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell'ambito di un'asta***, le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano ***a tali*** offerte ■ .

***2 bis. La presente direttiva non si applica:***

- a) alle negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, se tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR];*

---

<sup>1</sup> ***Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).***

- b) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari, se tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR];*
- c) alle operazioni e agli ordini eseguiti o ai comportamenti attuati nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, alle operazioni e agli ordini eseguiti o ai comportamenti attuati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 bis, alle attività nell'ambito della politica climatica dell'Unione o alle attività nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR].*

*2 ter. L'articolo 4 si applica anche:*

- a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o comportamento ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo;*

- b) *ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, se l'operazione, ordine di compravendita, offerta o comportamento ha un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
- c) *al comportamento in relazione ai parametri.*

**2 quater.** *La presente direttiva si applica a qualsiasi operazione, ordine o comportamento relativo agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o comportamento avvenga in una sede di negoziazione.*

Articolo 2  
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si *applicano le seguenti definizioni*:

1. "strumento finanziario", qualsiasi strumento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, **punto 14, della direttiva 2014/.../UE** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> [**MiFID**];

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa a ... [MiFID] (GU L ...).*

- 1 bis. "contratto a pronti su merci", qualsiasi contratto ai sensi dell'articolo 5, punto 10, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR];*
- 1 ter. "programma di riacquisto di azioni proprie", la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;*
2. "informazione privilegiata", qualsiasi informazione ai sensi dell'articolo 6, *paragrafi 1, 2, 2 bis e 3*, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR];
- 2 bis. "quota di emissione", uno strumento finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/.../UE [MiFID];*
- 2 ter. "parametro", qualsiasi parametro ai sensi dell'articolo 5, punto 20, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR];*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).*

- 2 quater. "prassi di mercato ammessa", specifiche prassi di mercato ammesse dall'autorità competente di un determinato Stato membro conformemente all'articolo 8 bis del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR];*
- 2 quinquies. "stabilizzazione", la stabilizzazione ai sensi dell'articolo 5, punto 4 ter, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR];*
- 2 sexies. "mercato regolamentato", un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> [MiFIR];*
- 2 septies. "sistema multilaterale di negoziazione" o "MTF", un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. .../2014 [MiFIR];*
- 2 octies. "sistema organizzato di negoziazione" o "OTF", un sistema organizzato di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. .../2014 [MiFIR];*
- 2 nonies. "sede di negoziazione", una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. .../2014 [MiFIR];*

---

<sup>1</sup> *Regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo a ... [MiFIR] (GU L ...).*



- 2 decies. "prodotto energetico all'ingrosso", lo stesso significato di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;*
- 2 undecies. "emittente", l'emittente di uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 5, punto 16, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR].*

### Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate, *compresa la raccomandazione o l'istigazione di terzi all'abuso di informazioni privilegiate*

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'abuso intenzionale di informazioni privilegiate, comprese la raccomandazione o l'istigazione di terzi ad abusare di informazioni privilegiate, quale definito nel presente articolo, sia considerato reato, almeno nei casi gravi.*
- 2. Ai fini della presente direttiva si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.*

---

<sup>1</sup> *Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).*

3. *Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate a seguito di una delle seguenti circostanze:*

- a) *in quanto membro di organi amministrativi, di gestione o di vigilanza dell'emittente;*
- b) *a motivo della sua partecipazione al capitale dell'emittente;*
- c) *in quanto avente accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione;*
- d) *a motivo del suo coinvolgimento in attività criminali.*

*Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che abbia ottenuto informazioni privilegiate in circostanze diverse da quelle indicate al primo comma, qualora tale persona sia a conoscenza del fatto che si tratta di informazioni privilegiate.*

4. *Viene considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.*

5. *In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti connessi che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di un terzo.*
6. *Ai fini della presente direttiva, la raccomandazione o l'istigazione di terzi all'abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona in possesso di tali informazioni:*
- a) *raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o la induce a compiere tale acquisizione o cessione; oppure*
  - b) *raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o la induce a compiere tale annullamento o modifica.*

7. *L'uso di una raccomandazione o istigazione di cui al paragrafo 6 equivale all'abuso di informazioni privilegiate allorché la persona che ricorre alla raccomandazione o all'istigazione è al corrente del fatto che questa si basa su informazioni privilegiate.*
8. *Ai fini del presente articolo, non si considera che una persona in possesso di informazioni privilegiate abbia usato tali informazioni o, di conseguenza, ne abbia abusato sulla base di un'acquisizione o cessione, se il suo comportamento si configura come legittimo ai sensi dell'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR].*

#### *Articolo 3 bis*

#### *Comunicazione illecita di informazioni privilegiate*

1. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione intenzionale illecita di informazioni privilegiate, quale definita nel presente articolo, sia considerata reato, almeno nei casi gravi.*

2. *Ai fini della presente direttiva la comunicazione illecita di informazioni privilegiate si configura allorché una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni ad altri, tranne quando la comunicazione avviene nel normale esercizio della propria occupazione, professione o delle proprie mansioni, anche quando la comunicazione si configura come sondaggio di mercato effettuato conformemente all'articolo 7 quater, paragrafi da 1 a 9, del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR].*
3. *Il presente articolo si applica a qualsiasi persona nelle situazioni o circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.*
4. *Ai fini della presente direttiva, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o istigazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'istigazione è al corrente del fatto che questa si basa su informazioni privilegiate.*
5. *Il presente articolo si applica in conformità con l'esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.*

## Articolo 4

### Manipolazione del mercato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **la manipolazione intenzionale del mercato, quale definita nel presente articolo**, sia considerata reato, **almeno nei casi gravi**.
2. **Ai fini della presente direttiva per manipolazione del mercato si intende quanto segue:**
  - a) **concludere un'operazione, inoltrare un ordine di compravendita o qualsiasi altro comportamento che:**
    - i) **fornisce** segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; **o**
    - ii) **assicura** il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale;

**a meno che le ragioni di tali comportamenti della persona che ha concluso le operazioni o inoltrato gli ordini di compravendita siano legittime e che le operazioni o gli ordini di compravendita in questione siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;**

- b) concludere un'operazione, inoltrare un ordine di compravendita o **■** qualsiasi altra attività ***o comportamento*** che incida sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggio o espediente;
- c) divulgare informazioni, ***attraverso i media, incluso Internet, o con qualsiasi altro mezzo***, che forniscano segnali falsi o fuorvianti riguardo ***all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto*** a pronti su merci ***collegato, o che assicurino il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale***, se le persone responsabili traggono vantaggio o profitto, per se stesse o per un'altra persona, dalla divulgazione delle informazioni in questione; ***o***
- d) ***trasmettere informazioni false o fuorvianti, comunicare dati falsi o fuorvianti ovvero qualunque altro comportamento finalizzato a manipolare il calcolo di un parametro.***

## Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'istigazione ai reati di cui ***all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e*** agli articoli ***3 bis*** e 4 nonché il favoreggiamento *e* la complicità ■ siano punibili come reati.
  2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, ***paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7,*** e all'articolo 4 ■ sia punibile come reato.
- 2 bis. L'articolo 3, paragrafo 8, si applica di conseguenza.***

## Articolo 6

### Sanzioni penali *per le persone fisiche*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 5 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.



2. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.***
3. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 bis siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.***

## Articolo 7

### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 ■ commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto ***che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e*** che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, ■ in virtù:
  - a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
  - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
  - c) dell'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli da 3 a 5.

## Articolo 8

### Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***la persona giuridica dichiarata responsabile*** di un reato ai sensi dell'articolo 7 ***sia sottoposta a*** sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ***che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:***

- a) ***l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;***

- b) *l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;*
- c) *l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;*
- d) *provvedimenti giudiziari di scioglimento;*
- e) *la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.*

*Articolo 8 bis*

*Competenza giurisdizionale*

1. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 5 commesso:*
  - a) *in tutto o in parte sul loro territorio; oppure*
  - b) *da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l'atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.*

2. *Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 5 commessi al di fuori del suo territorio quando:*

- a) l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio; oppure*
- b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.*

*Articolo 8 ter*

*Formazione*

*Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini di provvedere a una formazione adeguata riguardo agli obiettivi della presente direttiva.*

## Articolo 9

### Relazione

Entro ...<sup>\*</sup>, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione *sul funzionamento* della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di *modificarla, anche* con riguardo *all'interpretazione dei casi gravi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e all'articolo 4, al livello delle sanzioni previste dagli Stati membri e alla misura in cui gli elementi facoltativi di cui alla presente direttiva sono stati adottati.*

La *relazione della* Commissione è *corredata*, se necessario, di una proposta legislativa.

## Articolo 10

### Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ...<sup>\*\*</sup>, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure .

---

\* GU inserire la data: quattro anni *dalla data di applicazione* della presente direttiva.

\*\* GU inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Essi applicano tali misure a decorrere dal ...\* e con riserva della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../2014 [MAR].

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ■ .

#### Articolo 11

#### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

\* GU inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

---

*Per il Consiglio*

*Il presidente*